

Alla Consulta il mancato trasferimento a Ita dei lavoratori Alitalia

Tribunale di Roma

Per la deroga al regime generale mancherebbe la finalità liquidatoria

Giampiero Falasca

Il contenzioso attivato dagli ex dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il diritto a essere assunti alle dipendenze di Ita Airways finisce di fronte alla Corte costituzionale. Infatti il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 giugno, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto legge 131/2022, la norma che esclude l'applicabilità dell'articolo 2112 del Codice civile alle cessioni di beni e complessi aziendali aventi alcune caratteristiche.

L'ordinanza, nell'ambito di un lungo e articolato ragionamento, ricorda che le norme comunitarie consentono di disapplicare le tutele apprestate in favore dei lavoratori in occasione dei passaggi di azienda solo qualora sussistano, congiuntamente, alcune condizioni: procedura di insolvenza, controllo di un'autorità pubblica, finalità "liquidatoria". Alcune di queste condizioni, secondo il Tribunale, non erano presenti nella cessione operata da Alitalia in favore di Ita: mancava, in particolare, una finalità propriamente liquidatoria, essendo l'intera procedura finalizzata a salvaguardare l'operatività dell'impresa.

Il Tribunale solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del Dl 131/2022 in quanto, sebbene formulata in termini astratti, questa sarebbe preordinata a condizionare, con l'efficacia propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi in corso. Una finalità che si porrebbe in contrasto, secondo l'ordinanza, con la giurisprudenza della

Corte costituzionale, la quale ha precisato che «non può essere consentito di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie» (sentenza 12/2018) in quanto si violerebbero «i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi» (sentenza 94/2009). Sempre la Consulta ha messo in evidenza che il principio costituzionale della parità delle parti è violato «quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco» (sentenza 191/2014).

L'uso distorto della funzione legislativa, prosegue l'ordinanza, sarebbe confermato da alcuni indici sintomatici individuati dalla giuri-



La norma ad hoc del Dl 131/2022 incide su contenziosi già in atto: per la Corte compito arduo

sprudenza costituzionale: in particolare, viene fatto riferimento al metodo e alla tempistica dell'intervento legislativo, che si colloca in un contenzioso già radicato e a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica. La norma, conclude il Tribunale, si rivolge a una platea circoscritta di destinatari ed è preordinata soltanto a definire l'esito di specifici giudizi ancora in corso, violando diversi precetti costituzionali.

Alla Corte costituzionale viene affidato un compito molto arduo: dovrà prendere una decisione difficile sul piano tecnico (il quadro normativo è particolarmente complesso) ma anche su quello economico e sociale, visto il fortissimo impatto che potrebbe avere sia per i lavoratori che per le imprese coinvolte.